



**SEMINARIO “MACCHINE NUOVE E USATE”
Aspetti di sicurezza nella loro gestione e aspetti legali**

***L'applicazione della «Direttiva Macchine»
2006/42/CE nelle aziende utilizzatrici***

Franco Paravano

OREB Sistemi Industriali Srl

Via Pier Paolo Pasolini, 2/A

33040 – PRADAMANO (UD)

Tel./Fax 0432-670798

E-mail: orebsi@orebsi.it

Dlgs 81/08 - CAPO I° - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

Comma 1



1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature **conformi** ai requisiti di cui all'articolo precedente, **idonee** ai fini della salute e sicurezza e **adeguate** al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi **che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.**

-  *Cesoia senza sistemi di protezione*
-  *Criteri di conformità, idoneità, adeguatezza*
-  *Obbligo della miglior tecnologia disponibile*

Dlgs 81/08 - CAPO I° - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 70 – Requisiti di sicurezza Comma 2

2. Le attrezzature di lavoro costruite *in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1*, e quelle messe a disposizione dei lavoratori *antecedentemente all’emanazione* di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, **devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V**.



Confronto livelli di sicurezza

Dlgs 17/10 - Art. 1 – Campo d'applicazione

1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all'articolo 2:

-  a) macchine;
-  b) attrezzature intercambiabili;
-  c) componenti di sicurezza;
-  d) accessori di sollevamento;
-  e) catene, funi e cinghie;
-  f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
-  g) quasi-macchine.

 **Miglioramento delle sicurezze e marcatura CE**

Dlgs 17/10 - Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per «**macchina**» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).
2. Si applicano le definizioni seguenti:
 - a) «**macchina**» propriamente detta:
 - 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un **sistema di azionamento** diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di **parti o di componenti**, di cui **almeno uno mobile**, collegati tra loro solidamente per **un'applicazione ben determinata**,

a) «**macchina**»:

2) insieme di cui al numero 1), **al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,**

a) «**macchina**»:




3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), **pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,**

a) «**macchina**»:



4) **insiemi di macchine**, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), **che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,**





a) «**macchina**»:



- 5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e **destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;**

b) «**attrezzatura intercambiabile**»:

- dispositivo che, **dopo** la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è **assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione**, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;



- c) «**componente di sicurezza**»: componente
- 1) **destinato ad espletare una funzione di sicurezza;**
 - ● 2) **immesso sul mercato separatamente;**
 - 3) **il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;**
 - 4) **che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.**

d) «**accessori di sollevamento**»:

- ● ● componenti o attrezzature **non collegate alle macchine per il sollevamento**, che consentono la presa del carico, **disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso**, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; **anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento**;



e) «**catene, funi e cinghie**»:

catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come **parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;**

 f) **«dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»:**

Componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;




g) «**quasi macchine**»:

- insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata;
- un sistema di azionamento è una quasi-macchina;

le quasi-macchine sono **unicamente destinate ad essere incorporate** o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto;

h) «**immissione sul mercato**»:

- **prima** messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di **distribuzione** o di **utilizzazione**;





i) «**fabricante**»:

persona fisica o **giuridica** che **progetta** e/o **realizza** una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è **responsabile della conformità** della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto **ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome** o con il **proprio marchio** ovvero per uso **personale**.

.....

-  Macchina per uso proprio
-  Macchina non marcata dal fabbricante
-  Divieto di delega delle responsabilità in merito alla marcatura CE

i) «**fabbricante**»:

.....



In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante **la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio** una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;

 Impianti o macchine assemblati dall'utilizzatore

 Responsabilità del venditore per macchina indebitamente marcata CE

m) «**messa in servizio**»:

primo utilizzo, conforme alla sua destinazione,
all'interno della Comunità, di una macchina
oggetto del presente decreto legislativo;



😊 Macchine importate da paesi extra UE

Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio

3. Il **fabbricante** o il suo **mandatario**, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:




a) si **accerta** che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'[allegato I](#)

Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio

3. Il **fabbricante** o il suo **mandatario**, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

b) si accerta che il **fascicolo tecnico** di cui all'allegato VII, parte A, **sia disponibile**;



Dichiarazione CE di conformità


Documento di Analisi dei Rischi

Manuale di istruzioni

Altri documenti

Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio


3. Il **fabbricante** o il suo **mandatario**, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
- c) fornisce in particolare le **informazioni** necessarie, quali ad esempio le **istruzioni**;



😊 Esempi di manuali

Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio

3. Il **fabbricante** o il suo **mandatario**, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
 - d) espleta le appropriate procedure di **valutazione della conformità** ai sensi dell'[articolo 9](#);



Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio

3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

- e) redige la **dichiarazione CE di conformità** ai sensi dell'**allegato II, parte 1, sezione A**, e si accerta che **accompagni** la macchina;

DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA' <i>Direttiva europea 2006/42/CE All. II lett. A</i>	
IL MANDATARIO:	IL FABBRICANTE:
OREB Sistemi Industriali S.r.l. Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 PRADAMANO - ITALIA	Yiwu Shunlong Frame Firm 7, Ground floor Zhaozhai Buxin Street, 322000 Yiwu, Zhejiang
DICHIARA CHE LA MACCHINA	
DENOMINAZIONE:	TORNIO AUTOMATICO A CONTROLLO NUMERICO
FUNZIONE:	FINITURA VALVOLE MOTORE Cod. IVECO/TP1012-AM42
MODELLO:	LINEAR AUTOMATIC - CARICA FRONTALE
TIPO:	LACF-500
NUMERO DI SERIE:	IR-65-TW-06/500
NOME COMMERCIALE:	YIWU SHUNLONG - SPEED LINEAR LATHE
E' CONFORME ALLA DIRETTIVA 2006/42/CE e alle disposizioni legislative che traspongono le direttive Europee: 89/366/CEE <i>Direttiva compatibilità elettromagnetica</i> 73/23/CEE <i>Direttiva bassa tensione</i> Norme armonizzate di riferimento: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1 Altre norme e specificazioni tecniche nazionali applicate: nessuna	
PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO Laura de Cecco Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 PRADAMANO - ITALIA	
Ing. Franco Paravano Resp. legale OREB S.I. srl 	
Pradamano, 01.01.2010	



Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio

3. Il **fabbricante** o il suo **mandatario**, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
 - f) **appone** la marcatura «CE» ai sensi dell'[articolo 12](#).

CE

Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio

4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una **quasi-macchina**, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10.



Art. 15 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio **macchine** non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.**

Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.

Art. 15 – Sanzioni

2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una **quasi-macchina** o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.**

Art. 15 – Sanzioni

3. Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell'autorità di sorveglianza di cui all'[articolo 6](#), **omette di esibire la documentazione di cui all'[allegato VII](#)** del presente decreto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro**.

Art. 15 – Sanzioni

4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono **sprovviste della dichiarazione di conformità** di cui all'allegato II è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro**.

Art. 15 – Sanzioni

5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque appone o fa apporre marcature, **segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi** circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro**.

Art. 15 – Sanzioni

6. Chiunque **promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni** del presente decreto legislativo è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.**

Art. 15 – Sanzioni

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo.

Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente.

La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l'importo massimo di 150.000 euro.

Art. 15 – Sanzioni

- 8. Il responsabile delle violazioni** di cui ai commi 1 e 2 **è tenuto a rifondere le spese** sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.

Art. 15 – Sanzioni

- 9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.**